

IL MATRIMONIO POLIGAMICO: UNA RELAZIONE COMPARATISTICA

TRA ITALIA E STATI UNITI D'AMERICA

PREMESSA: DEFINIZIONE DI POLIGAMIA

Specialmente nelle società occidentali dei nostri giorni, si tende a pensare alla relazione amorosa tra due soggetti come a una relazione monogama.

La **monogamia** (ovvero l'unione romantica di due individui a carattere esclusivo) è un avvenimento in realtà culturale, il cui scopo è focalizzato a garantire la paternità dei figli: l'essere umano è, infatti, in termini squisitamente biologici, poligamo e indirizzato al fine di diffondere il più possibile il proprio DNA per la continuità della specie.

Nell'uso comune, il termine "**poligamia**" viene spesso utilizzato impropriamente per descrivere il rapporto matrimoniale che intercorre tra un uomo e diverse donne; di fondamentale importanza è invece sottolineare come esistano tre tipologie differenti di poligamia: la *poliginia*, che fa riferimento a una situazione in cui un marito è sposato con più mogli; la *poliandria*, la cui relazione sarà composta da una moglie sposata con più mariti; e infine la *poliginandria*, anche considerata "matrimonio di gruppo", in cui più mogli sono sposate contemporaneamente con più mariti.

Negli ultimi decenni, si è iniziato a parlare inoltre di "**poliamore**", intendendosi per esso un rapporto basato su consensualità, dialogo e rispetto che consente ai partner coinvolti di avere più relazioni contemporaneamente (cancellando quindi dal proprio vocabolario infedeltà, tradimento e amanti).

Sebbene questa nuova concezione di relazione sia molto diffusa, però, sono pochi gli ordinamenti che legiferano in maniera positiva a riguardo: tra i pochi esempi disponibili, si citano la legislazione dei Paesi Bassi, che consente le unioni civili (ma non i matrimoni) tra più partner (il primo caso nel settembre 2005), e lo Stato di New York, in cui la giurisprudenza si è mossa verso l'affermazione che le coppie poliamorose debbano godere degli stessi diritti di quelle tradizionali (*LLC v. O'Neill*, 2022).

INQUADRAMENTO NORMATIVO IN ITALIA

Nell'ordinamento italiano, la poligamia e, più in generale, il poliamore *non sono riconosciuti*: questo tipo di relazione è infatti vietata sia dal sistema civilistico che da quello penalistico.

All'art. 19 Cost., viene garantita la libertà di professare e praticare la propria religione, ma sempre considerando la limitazione del rispetto dell'ordine pubblico; la poligamia e

il poliamore vengono in questo caso visti come contrari ai principi di uguaglianza e di ordine pubblico all'interno dello Stato.

La **bigamia**, ovvero la situazione di un soggetto legalmente coniugato che contrae ulteriore matrimonio (o unione civile), oppure di un soggetto non coniugato che contrae consapevolmente matrimonio (o unione civile) con persona già coniugata, è infatti considerata dall'*art. 86 c.c.* come causa di nullità del matrimonio o dell'unione civile; un matrimonio o un'unione civile celebrati in violazione delle norme sull'unicità del vincolo matrimoniale non producono infatti effetti giuridici (*ex art. 117 c.c.*).

La relazione bigamica, inoltre, è vietata dal nostro codice penale: *ex art. 556 c.p. comma 1*, «chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con una persona legata da matrimonio avente effetti civili».

È previsto inoltre, al *secondo comma* dell'articolo sopracitato, un aumento di pena per chi induce la persona con la quale contrae matrimonio in errore sulla libertà del proprio stato; il secondo coniuge del bigamo è, quindi, insieme al primo coniuge, persona offesa dal reato (pur avendo concorso alla realizzazione del delitto come coautore materiale, infatti, è contemporaneamente anche la vittima dell'inganno).

Se, infine, il cittadino italiano che contrae matrimonio all'estero incorresse nell'errore di ritenere il secondo matrimonio non efficace nell'ordinamento italiano, detto errore non sarebbe considerato scusabile.

L'estinzione del reato di bigamia avviene con la dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o con l'annullamento del secondo (ma solo nel caso in cui vi siano cause diverse dalla bigamia); se vi è già stata condanna, ne cesseranno esecuzione ed effetti penali.

Nella stessa *Bibbia cristiana* si possono trovare molti esempi di casi di poligamia (o, per meglio dire, di poliginia: furono sempre gli uomini nei racconti biblici ad avere più di una moglie, o più concubine oltre alla moglie).

Sebbene questa tipologia di relazione sia utilizzata dalle Scritture nella maggioranza dei casi come disapprovazione della condotta in sé e come esempio di ribellione a Dio, vi sono quattro brani che sono stati a volte utilizzati a sostegno della possibile legalizzazione della poligamia all'interno della religione cattolica (primo fra tutti, il brano *Dt 21:15-17*, che certamente regola la poligamia, senza però mai approvarla).

Esiste però una “**bigamia di fatto**” in Italia: i matrimoni poligami celebrati in moschea tra soggetti di fede islamica, per esempio, non sono perseguibili dalla legge perché non vengono registrati civilmente. Queste unioni saranno quindi valide per le persone

musulmane, ma non potranno costituire reato per lo Stato, poiché l'unico matrimonio da esso riconosciuto valido sarà quello registrato in Comune.

Nel mondo islamico, vi è da sottolineare una grande distinzione: un matrimonio celebrato in un Paese che basa le proprie leggi su principi islamici, è sempre e solo un'unione civile (sebbene vi sia la formula di rito che menziona Dio, il rapporto rimane contrattuale); nella Shariah, invece, la poligamia (o **“regime matrimoniale monoandrico poliginico simultaneo”**) è uno dei principi centrali che costituiscono il “Nikah”, ovvero il matrimonio islamico che consente ad un uomo di sposare un massimo di quattro mogli, tutte consenzienti. La poliginia è quindi lecita, o halal, ma certamente non obbligatoria (sembrerebbe infatti venire adottata solo per necessità, come spiegano i versetti del Corano *An-Nisa-a 4,3* e *Al-Ahzab 33,4*).

Secondo le stime del “Centro Culturale Averroè”, progetto fortemente voluto da ACMID-DONNA (Associazione Donne Marocchine in Italia) con lo scopo di creare uno spazio di incontro per chiunque voglia approfondire la propria conoscenza riguardo la cultura maghrebina e araba, le unioni poligame presenti nel nostro Stato ma non perseguibili nel 2013 erano circa 14.500.

Il presidente della “Comunità del Mondo Arabo in Italia” spiega come però questi dati siano falsati, in quanto «[...] bisogna stare bene attenti a non confondere i matrimoni per fede, reali, con quelli per interesse, di quei musulmani che già sposati nel loro Paese, celebrano poi le nozze con un'italiana per poter lavorare qui. La maggior parte delle unioni miste viene celebrata tra uomini, già sposati nel Paese d'origine, con donne occidentali che non fanno nulla della prima moglie. La poligamia reale, per fede, ribadisco, è un'altra cosa e i dati non sono così alti. I musulmani non vogliono il riconoscimento della poligamia, a chiederlo sono quelli che all'Islam si sono convertiti successivamente».

Secondo la *circolare Miace* *n. 2 del 26 marzo 2001*, ai fini degli effetti civili, è trascrivibile soltanto il primo matrimonio celebrato secondo rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino straniero di religione islamica. In sostanza, le parti di un contratto matrimoniale estero che prevedono istituti non validi nel nostro Stato, non producono alcun effetto giuridico in Italia.

Per quanto riguarda la situazione di eventuali famiglie poligame presenti sul territorio italiano ma di cultura, credenze e origini diverse, si fa riferimento alla disciplina dettata in materia di immigrazione e ricongiungimento familiare dal *d.lgs. n. 286/1998* (riformato dalla *L.n. 94/2009*), il cui *art. 29 comma 1-ter* vieta il riconoscimento legale di matrimoni o unioni poligami contratti all'estero, dal *d.lgs. n. 389/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)* che regola il ricongiungimento familiare negandolo in caso di poligamia (il cui divieto viene rafforzato con la modifica apportata dal *d.lgs. n. 160/2008*,

art. 1), e dal d.l. n. 5/2007, di attuazione della dir. CE 2003/86, sempre relativo al diritto di ricongiungimento familiare e alla tutela degli eventuali minori coinvolti.

Un caso esemplare è dato dalla *sent. Cass. n. 4984/2013*, in cui la Corte di Cassazione esclude l'ammissibilità dalla richiesta di ricongiungimento familiare del figlio con la madre in quanto il matrimonio di quest'ultima era poligamico, e il marito già risiedeva e conviveva in Italia con un'altra moglie.

Il figlio richiedeva infatti il ricongiungimento con la madre marocchina, priva di mezzi di sostentamento e altri familiari nel paese di origine, che tuttavia risultava ancora sposata con il padre da cui era separata di fatto da più di vent'anni. Avendo però il padre del richiedente ottenuto il ricongiungimento in favore di un'altra moglie, se il ricongiungimento del figlio fosse stato accettato e alla donna fosse stato consentito l'ingresso nel Paese, si sarebbe creata una situazione di poligamia espressamente vietata nel nostro ordinamento.

Il ricorrente allora propose un'azione giudiziaria per ottenere il ricongiungimento, a fronte del diniego del visto da parte del Consolato, trovando ragione in primo e secondo grado; secondo la Corte d'Appello di Venezia, l'art. 29 non poteva essere utilizzato per giustificare il rifiuto del visto, sebbene vieti espressamente il ricongiungimento del coniuge poligamo nel caso in cui sia già presente in Italia altro coniuge, perché la domanda nel caso di specie era stata formulata dal figlio e non già dal coniuge convivente con altro coniuge.

Il ricorso in Cassazione del Ministero degli Esteri sottolineava come «[...] il divieto introdotto nella norma, peraltro preesistente, in via sistematica nell'ordinamento interno, opera oggettivamente ogni qual volta possa verificarsi una situazione di poligamia, contrastante con il diritto familiare italiano. Risulta, conseguentemente, irrilevante che a formulare la domanda sia stato il figlio e non il coniuge, già soggiornante in Italia con altra moglie».

La Corte di Cassazione ritenne, dando ragione al Ministero, che l'*art. 29 comma 1-ter, d.lgs. 286/1998* imponesse un divieto operante oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento, indipendentemente dalla provenienza della domanda e al fine di evitare l'insorgere di situazioni poligamiche all'interno dell'ordinamento; la Corte specificava anche come il divieto di poligamia non fosse dipendente da condizioni quali convivenza e coabitazione, ma «opera in sé e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali».

Sebbene il rifiuto del visto per poligamia sia invalicabile dal punto di vista formale, sul piano sostanziale sarebbe sufficiente che il coniuge poligamo entrasse nel Paese a titolo diverso.

Ne è un esempio l'entrata nel territorio statale di due donne con un visto diverso da quello che inizialmente era stato rifiutato tramite la *sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 926/1994* (con cui si dichiarava inammissibile la richiesta di ricongiungimento di due donne allo stesso marito).

Le donne, infatti, entrarono regolarizzando il loro soggiorno a titolo diverso rispetto a quello di "qualità di moglie", e poi probabilmente vivendo come famiglia "di fatto" per l'ordinamento italiano, e come famiglia "ufficiale" per la loro legge nazionale.

Un caso geograficamente più vicino a noi è quello di un uomo di Tarcento (UD) che, sposatosi per la prima volta a Panama e lasciata informalmente la moglie, si risposò in Colombia. Il problema nasce nel 2011, quando all'ambasciata italiana viene trascritto dei registri dello stato civile del Comune di Tarcento il secondo matrimonio. È quindi la stessa amministrazione a denunciare l'uomo nel 2014: dagli accertamenti risulta che la prima moglie avesse abbandonato la relazione molto presto, e che il divorzio fosse stato formalizzato molto tempo dopo, con una sentenza successiva alle "seconde" nozze.

Per il gup del Tribunale di Udine, però, vi è la sussistenza oggettiva del reato ma non la punibilità, in quanto il reato è stato compiuto in altri Paesi e in Italia solo consumato.

ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE CON INTESA

Se nel caso dell'Islam, che non ha stipulato intesa con lo Stato ex *art. 8 Cost.*, i rapporti tra lo stesso e l'ordinamento italiano sono disciplinati dalla *L.n. 1159/1929*, la questione muta quando si parla di matrimonio per i 14 culti "riconosciuti".

L'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7^o Giorno (approvazione dell'Intesa con *L.n. 516/1988*, *L.n. 637/1996* e *L.n. 67/2009*) presenta, tramite le Scritture, la monogamia come "piano originale e ideale di Dio"; precetto che attecchisce bene in Italia ma con fatica si dirada nelle comunità africane, dove vi sono realtà locali e tradizioni ben diverse.

Nel **Buddhismo**, cambia la definizione di base di "matrimonio": esso non è infatti visto come un sacramento alle cui fondamenta vi è un obbligo morale, bensì viene considerato come un'unione profondamente spirituale (indipendente e non vincolata dal credo religioso) di due anime. È per questa ragione che, nell'Intesa buddhista con lo Stato (approvazione dell'Intesa con *L.n. 245/2012*), il matrimonio religioso non è riconosciuto, né disciplinato o menzionato.

In alcuni frammenti delle Scritture buddhiste, sembra inoltre che la poligamia sia posta in cattiva luce, analizzandola come un modello coniugale tollerato ma subordinato alla monogamia, o addirittura arrivando a non approvarla.

Nell'**Ebraismo**, l'unione matrimoniale è considerata come "santificazione della vita": ad essa vengono attribuiti due significati, di cui il primo di unione spirituale tra le persone, e il secondo a definizione dello scopo dell'esistenza della donna («[...] non è bene che l'uomo sia solo», *Genesi 2:18*) e della moltiplicazione («Siate fecondi e moltiplicatevi», *Genesi 1:28*).

Nella pratica ebraica antica, il matrimonio poliginico era ammesso (così come erano consentite le unioni incestuose e il ripudio della donna); veniva invece vietata dal principio l'unione poliandrica («Una donna non può essere moglie di due uomini contemporaneamente», *Qiddushin 7a*) in quanto andava a minare la certezza della paternità.

I casi di bigamia erano in ogni caso legati alla sterilità della prima moglie (in linea con la disciplina del *Codice di Hammurabi*), e con l'avanzare del tempo vennero posti in cattiva luce fino ad arrivare a considerare la monogamia come la regola, durante l'epoca del Secondo Tempio, e a vietare la poliginia nella maggior parte delle correnti (*Documento di Damasco 4,20-5,5*).

Ad oggi, la monogamia viene stabilita come regola vincolante per l'adesione al credo ebraico (la legge dello Stato di Israele arriva addirittura a considerare la poligamia come un reato punibile con il carcere); l'Intesa dell'**Unione delle Comunità Ebraiche in Italia** con lo Stato italiano (approvata con *L.n. 101/1989*, e successivamente modificata con *L.n. 638/1996*) all'*art. 14* riconosce «gli effetti civili ai matrimoni celebrati [...] secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'*art. 3*, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale».

Ma il suddetto articolo, al *comma 9*, lascia la possibilità di contrarre matrimonio in forma soltanto religiosa, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche (potenzialmente non precludendo un matrimonio poligamo "di fatto").

La **Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni** ha visto approvazione dell'Intesa con *L.n.127/2012*; all'*art. 14 comma 1* della stessa, si stabilisce come «la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio», e nei commi a seguire viene affermato come la Repubblica riconosca effetti civili al matrimonio religioso.

La Chiesa LDS (il cui nome inglese originario è "Latter Day Saints") intreccia un delicato rapporto con la poliginia, che era uno dei pilastri portanti del credo degli albori.

Pratica adottata ad oggi solamente da alcune comunità fondamentaliste negli Stati Uniti d'America, il problema non dovrebbe porsi nell'ordinamento italiano: la poligamia in vita non è più consentita dalla religione stessa, ed è stata infatti abbandonata sul piano formale nel 1890.

Non si può dire altrimenti della “**poligamia celeste**”, ovvero della poligamia dopo il fine vita: nel credo LDS, il matrimonio dura anche dopo la morte del soggetto. Nel caso di secondo matrimonio, dopo per esempio la perdita della prima moglie o di un divorzio, il marito nella vita extraterrena verrà quindi considerato sposato ad entrambe.

INQUADRAMENTO NORMATIVO NEGLI STATI UNITI

Negli Stati Uniti, la pratica della poligamia (e più nello specifico della poliginia) continua ad esistere, sebbene essa sia illegale in tutto il Paese con leggi che variano da Stato a Stato. Per la maggior parte delle comunità, inoltre, essa è praticata per fini religiosi, ed è radicata in credenze e tradizioni.

Il primo caso giurisprudenziale nella storia statunitense che riguardi un rapporto poligamo è il famoso *Reynolds v. United States* (1878): la Corte Suprema stabilì un precedente fondamentale sul rapporto che intercorre tra legislazione e libertà religiosa (tutelata dal *Primo Emendamento* della Costituzione Americana, la quale «garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio [...]»).

Reynolds, già membro della Chiesa LDS e segretario del profeta mormone Young, veniva accusato di bigamia per aver contratto matrimonio con altra donna, violando così le leggi federali statunitensi.

Nella comunità LDS di quel tempo, d'altronde, la poligamia era considerata una pratica religiosa fondamentale (*D&C, sezione 132*), e pertanto l'accusato era convinto che dovesse ricade sotto la tutela che veniva fornita dal Primo Emendamento.

In particolare, Reynolds affermava come il *Morrill Anti-Bigamy Act* (1862), che bandiva la bigamia in tutti i territori federali ma soprattutto nello Utah, violasse il suo diritto alla libertà religiosa garantito costituzionalmente.

La Corte Suprema si espresse contro le opinioni sostenute da Reynolds, stabilendo che la libertà religiosa non potesse giustificare la violazione di una legge federale o statale, e che il Primo Emendamento non consentisse la commissione di atti contrari alla legge seppur anche motivati da un sentimento religioso; che la poligamia fosse una pratica contraria al buon costume e all'ordine pubblico degli Stati Uniti; infine, che vi fosse una netta distinzione tra “credo (belief)” e “azione (action)”, per cui solo le prime potessero non essere oggetto di regolamentazione da parte dei Poteri federali e statali.

La decisione di *Reynolds v. United States* fu quindi una pietra miliare in molti ambiti: determinò la supremazia della legge civile rispetto a quella religiosa, fungendo da

importante precedente per molte altre sentenze riguardanti il bilanciamento degli equilibri tra libertà religiose e obblighi derivanti dalla legge, ma soprattutto segnò profondamente la comunità mormone, che con il *Manifesto* del 1890, firmato dal presidente e profeta Woodruff, si vide costretta ad abbandonare (almeno formalmente) la pratica della poligamia religiosa.

In conseguenza alla pronuncia di Reynolds e ad altri casi simili, nella circostanza in cui una coppia unita in matrimonio monogamo voglia integrare una terza persona nella relazione, ad essa verranno negati la maggior parte dei diritti e il riconoscimento con il titolo di coniuge; il terzo partner inoltre non avrà diritto ad alcuna proprietà o alla successione, a benefici riguardanti l'assicurazione medica o altri basati sul reddito dei coniugi.

La svolta avviene nel 2020, quando, con la modifica legislativa introdotta attraverso il *Senate Bill 102*, lo Stato dello Utah depenalizza il reato di poligamia da reato di terzo grado (felony) a infrazione di tipo amministrativo (infraction): se prima del SB 102, per la relazione poligamica vi erano pene fino a cinque anni di carcere, adesso la pratica consensuale della poligamia tra adulti è punita con una multa fino a 750 dollari, o con servizio comunitario.

La ratio della riforma era principalmente quella di ridurre l'isolamento sociale delle comunità poligamiche che vivono nell'ombra per paura di persecuzioni legali; essa però funge anche da promozione dell'accesso ai servizi sociali nel caso di abusi e da adeguamento della legislazione statale stessa al diverso assetto comunitario presente nel territorio, anche distinguendo tra relazioni consensuali e comportamenti criminali.

Segue questa linea anche l'innovativa sentenza *West 49th St., LLC v. O'Neill (2023)*, nella quale un giudice della Civil Court of the City of New York ha spezzato il precedente creatosi con *Reynolds v. United States*, pronunciandosi su come i partners poliamorosi (chiamandoli famiglie "non tradizionali") non dovrebbero automaticamente vedersi negati i diritti dei coniugi, e di conseguenza potrebbero ricevere protezioni legali simili a quelle di relazioni monogame.

Il caso riguardava tre uomini coinvolti in una relazione amorosa: A., locatario di un appartamento a New York, era legalmente sposato con R., ma viveva nel suddetto locale con O'Neill; successivamente alla morte di A., R. rivendicava i diritti sull'immobile in quanto legato al defunto da valido matrimonio. Con la sua decisione, il giudice Bacdayan dà ragione a O'Neill, affermando che una relazione poliamorosa dev'essere considerata degna di protezione legale, anche nel caso in cui non vi sia un vincolo matrimoniale valido.

La sentenza riprende il precedente importante di *Braschi v. Stahl Assocs. Co. (1989)*, della Court of Appeals of the State of New York, che riconosce i diritti alle coppie

omosessuali conviventi ed evidenzia il necessario aggiornamento della legislazione per mantenere il passo dell'evoluzione della società.

Alcune delle comunità poligamiche più importanti degli Stati Uniti sono quelle che seguono alla lettera gli insegnamenti del primo profeta dell'oggi Chiesa di Gesù Cristo degli Ultimi Giorni: la comunità chiusa di FLDS (Fundamentalist Latter Day Saints), il clan dei Kingston e la comunità AUB (Apostolic United Brethren).

La **comunità FLDS**, situata nelle cittadine isolate di Hildale (UT) e Colorado City (AZ), due città gemelle divise solamente da un confine, contava, prima della condanna del loro profeta vivente Warren Jeffs e dei conseguenti scandali, tra i sei mila e dieci mila fedeli.

Caratterizzati da abiti pudici e antichi, il perenne isolamento e la paura dell'esterno, i seguaci di Jeffs erano un tutt'uno con la Chiesa LDS fino al 1935, quando decisero di separarsi dalla corrente mainstream per continuare a seguire la "celestial law", ovvero la poligamia (considerata, tra l'altro, il principio fondamentale attraverso il quale un individuo può ottenere il suo posto nel Regno Celeste).

La struttura sociale è composta da grandi famiglie patriarcali, formate da un unico capofamiglia con diverse mogli (Jeffs ne conta più di 70, la maggior parte delle quali minorenni non consenzienti, e alcune sposate mentre era già detenuto), e molti figli (nella prassi, ogni moglie dovrebbe avere un figlio all'anno, per ogni anno di matrimonio). Le donne vengono sposate in giovane età con matrimoni combinati dal profeta, e spesso date a uomini molto più grandi di loro (si stima che una ragazza FLDS si sposi intorno ai 16 anni, mentre un uomo possa sposarsi fino alla sua morte).

Warren Jeffs, profeta e leader della comunità FLDS dal 2002, viene condannato nel 2011 all'ergastolo, per abusi sessuali su due minorenni che aveva preso come "spose celesti (celestial brides)". Jeffs era stato sulla lista dei "Top 10 most wanted" dell'FBI per quasi dieci anni, prima di essere arrestato nei pressi di Las Vegas (NV) nel 2006.

Nel 2008, a seguito di un raid delle autorità del Texas all'interno del ranch "Yearning for Zion (desiderosi di Sion)", costruito con i finanziamenti dei cittadini di Hildale e Colorado City per racchiudere all'interno il lavoro minorile delle bambine strappate nella notte dalle loro case in Arizona e Utah, si aprì il vaso di Pandora sugli abusi sistematici e le pratiche della comunità, inclusi matrimoni forzati con minori, poligamia e sfruttamento del lavoro minorile.

A processo, le prove decisive furono una registrazione audio incriminante, che faceva ascoltare Jeffs (all'epoca dei fatti 53enne) praticare abusi sessuali su minorenni durante un rituale (l' "heavenly session", la sessione del paradiso) con le sue mogli, e il test del DNA compiuto su due vittime di 12 e 15 anni, entrambe incinte, che confermavano la paternità di Jeffs.

Nel corso del dibattimento, inoltre, l'imputato venne anche accusato di avere, oltre alla sua prima moglie legale, altre 77 mogli, 24 delle quali ancora minori di 17 anni e unite a lui in matrimonio tramite il "celestial wedding" (matrimonio spirituale, quindi privo di effetti civili).

I reati contestati a Jeffs furono quindi due capi di imputazione per stupro aggravato di minori (riguardanti le due ragazze rispettivamente di 12 e 15 anni, sue "mogli spirituali") e l'organizzazione di matrimoni poligami illegali e non consensuali (anche tra uomini adulti e ragazze minorenni); venne condannato all'ergastolo without the possibility of parole (senza possibilità di libertà condizionale) e con l'aggiunta di 20 anni di carcere, oltre che una multa di 10 mila dollari per ogni capo d'accusa.

Indagati anche i genitori delle due ragazze, ai quali è stata tolta la potestà genitoriale: stupisce purtroppo l'atteggiamento di uomini e donne adulti, manipolati a tal punto da considerare un onore offrire le proprie figlie in sposo al profeta o ai suoi adepti.

Ad oggi, Warren Jeffs continua a guidare la sua comunità da dietro le sbarre, imponendo matrimoni obbligati ai propri fedeli ed espulsioni e ostracizzazioni ai membri che non seguono le sue disposizioni, o che semplicemente non sono graditi.

Un altro grande gruppo praticante la poligamia è quello del **clan dei Kingston** (il cui nome ufficiale sarebbe "Davis County Cooperative Society", o DCCS), meglio conosciuto come "the Order".

Situato in West Valley City (UT) e formato da circa quattro mila persone, si separa dalla Chiesa LDS contemporaneamente alla comunità FLDS, per due questioni: la consacrazione della ricchezza e la poligamia.

L'organizzazione, a differenza della comunità FLDS, è ben integrata tra i cittadini di Salt Lake City (UT), e possiede un portfolio molto esteso di attività commerciali e proprietà terriere lungo tutti gli Stati occidentali. La visione sul matrimonio, simile a quella della comunità FLDS e di altri rami fondamentalisti, si differenzia dalla sopracitata per la pratica della **poligamia incestuosa**: è prassi, infatti, considerare la discendenza Kingston come la linea di sangue più pura, la quale non deve essere "sporcata" da individui considerati più in basso nella gerarchia della vicinanza a Dio.

Recentemente, il gruppo ha attirato l'attenzione pubblica per le numerose accuse di frode, abusi e vari crimini finanziari dei confronti della federazione.

Il caso *State v. Dermen, Kingston et al. (2019)*, con riferimenti specifici a *United States v. J. Kingston, United States v. L.A. Dermen* e *United States v. I. Kingston*, più comunemente conosciuto come caso della "Washakie Renewable Energy", viene considerato come uno dei più grandi schemi di frode fiscale e riciclaggio di denaro legati a biocarburanti negli Stati Uniti.

Nel corso di sette anni (dal 2010 al 2018), la compagnia capitanata da J. e I. Kingston ha falsificato documenti per reclamare crediti fiscali federali destinati alla produzione di biocarburanti.

I proventi fraudolenti venivano distribuiti tra le due famiglie incriminate, e non già, come si potrebbe pensare, nella comunità, ed erano utilizzati per l'acquisto di beni di lusso (come macchine di grand firme, casinò e proprietà terriere) e per operazioni finanziarie con conti esteri.

La sentenza definitiva condanna J. Kingston a una pena carceraria per un massimo di 18 anni e la restituzione di oltre 550 milioni di dollari, I. Kingston a una detenzione per un massimo di 12 anni con analoga restituzione, altri membri della famiglia Kingston a pene minori quali 6 o 7 anni di detenzione, e L.A. Dermen (il socio considerato elemento chiave della frode) a una pena carceraria per un massimo di 40 anni e la restituzione di oltre 440 milioni di dollari.

I REATI CONNESSI ALLA PRATICA POLIGAMICA NELLE COMUNITÀ RISTRETTE

Sebbene la poligamia sia, di diritto, un grave problema ancora poco estirpato negli Stati Uniti, ad esso sotto la superficie si aggiungono diversi altri crimini, perpetrati e nascosti in queste grandi comunità.

Primo fra tutti, il **matrimonio di minori non consenzienti**, per il quale quindi non vige la depenalizzazione realizzata dal Senate Bill 102 (che si riferisce solamente a matrimoni tra adulti consenzienti). Nel settembre 2022, tre donne scappate dalla comunità Kingston si sono decise a fare causa (*Kingston v. Kingston*) ad alcuni leaders del gruppo, con accuse che si riferiscono addirittura a episodi di stupro perpetrati nei confronti di ragazze minorenni, con il solo scopo di costringerle a restare incinte e a non poter abbandonare la comunità (perché prive di alcun supporto all'esterno, e manipolate nel pensare di non avere alcuna possibilità di "cavarsela da sole").

Nel caso della stessa comunità Kingston, come già accennato, anche l'**incesto** è una grossa parte della dottrina religiosa, volto a mantenere la linea sanguigna dei Kingston il più puro possibile, e supportato tramite il prelievo e l'**analisi illegale del DNA** dei giovani in età fertile, per far sì che nascano figli conformi ai fini della comunità.

Particolare della comunità FLDS è invece il **traffico di esseri umani**: molte centinaia di donne e bambine sono state infatti trafficate e spostate di Stato in Stato, affinché potessero celebrare fraudolentemente i loro matrimonio spirituali e potessero lavorare per portare beneficio alla loro comunità d'appartenenza. Esempio lampante di questo traffico era la "gated community (comunità recintata)" di "Yearning for Zion" in Texas, il cui terreno era stato acquistato nel 2003 da Jeffs e nel quale vi era stata fatta un'incursione da parte delle autorità texane nel 2008.

Molti altri sono i reati perpetrati generalmente in queste comunità: si parla infatti di **abusi sessuali e fisici** (con punizioni il più delle volte corporali e coercizioni mentali), di **lavoro minorile illegale** e di **sfruttamento**.

Peculiare è l'espressione usata dal clan dei Kingston per descrivere la pratica fraudolenta di sfruttamento di risorse pubbliche (in particolar modo i fondi federali e altri benefici governativi): “**bleeding the beast**”, significa proprio far “sanguinare” la bestia, sfruttando Governo e contribuenti e ottenendo fondi pubblici tramite metodi per la maggior parte illeciti.

Da ultimo, l'esclusione sociale che deriva dalla non partecipazione del soggetto nelle attività della Chiesa, dalla disobbedienza alla gerarchia (il “law of the man above another”, la legge dell'uomo sopra ad un altro uomo) e ai profeti, o dalla semplice antipatia dei leaders nei confronti di un soggetto o una famiglia. Questo ultimo punto non è di per sé un reato, ma lo diventa se si parla del fenomeno dei “**lost boys**”.

I “lost boys” sono ragazzi adolescenti che vengono emarginati (soprattutto nella comunità FLDS) e separati dalle loro famiglie per rendere le ragazze della loro età disponibili a essere date in sposo a uomini più anziani. La maggior parte di questi ragazzi viene prelevata nella notte dalle loro case, senza un'apparente ragione o una spiegazione, e abbandonata a chilometri di distanza su qualche strada, accompagnata da qualche frase che li ammonisce che non avranno più la possibilità di vedere le loro famiglie o di andare in Paradiso, poiché non più membri.

Nello Utah, l'abbandono di minore è considerato reato grave (third degree felony), come specificato dallo *Utah Code, Section 76-5-109.3*.

Gli Stati Uniti, inoltre, recentemente hanno sperimentato una fioritura di show televisivi e documentari sulle coppie poligamiche e sul poliamore.

Prima fra tutte la serie televisiva “Big Love”, in onda dal 2006 al 2011.

La più famosa rimane certo “Sister wives”, trasmessa anche in Italia, che ripercorre le vicende della famiglia Brown alle prese con il loro credo, ovvero quello della AUB community (Apostolic United Brethren).

Ed è proprio da questa famiglia che nasce la sentenza “*Brown v. Buhman*” (2016), che contesta la costituzionalità della legislazione statale dello Utah che punisce la coabitazione poligamica, in quanto sembra stia violando i diritti costituzionalmente tutelati di libertà di espressione e di credo religioso.

Seppur il giudice distrettuale avesse respinto le richieste di Brown, la Court of Appeals for the Tenth Circuit stabilisce invece che l'applicazione della legge in questione ponesse in essere trattamenti discriminatori nei confronti delle famiglie poligamiche a causa delle loro pratiche religiose. La Corte, quindi, rileva come le autorità avessero perseguito azioni nei loro confronti non già per sospetti abusi, ma per la semplice pratica della poligamia spirituale; procede a sottolineare poi che, sebbene le autorità dello Utah

non avessero smesso di considerare illegale la poligamia, fosse stata avviata dal Procuratore Generale una politica di “non perseguire”.

Di grande impatto fu la sentenza della Corte, che quindi stabilì un interessante precedente: la legge riguardante la poligamia nello Utah non può essere applicata per colpire penalmente coloro che praticano la poligamia spirituale per motivi religiosi, ma verrà utilizzata solo nei casi in cui vi siano altri crimini o abusi collegati.

ANALISI COMPARATISTICA

Affascinante e interessante può essere il confronto tra due Stati che, anche se entrambi occidentali, hanno tradizioni e assetti sociali e giuridici molto diversi.

In **ambito costituzionale**, la Costituzione degli Stati Uniti afferma come vi sia una netta separazione tra materia religiosa e Stato laico, grazie anche alle disposizioni contenute nel *Primo Emendamento* (che proibisce l’istituzione di una religione ufficiale all’interno dei confini federali e statali, e vieta il trattamento preferenziale di un credo rispetto ad un altro).

Anche in Italia, in realtà, la libertà religiosa è costituzionalmente garantita (ex *art. 19 Cost.*), ma vi sono comunque ancora tracce dell’influenza della Chiesa cattolica (come, per esempio, la creazione di un articolo costituzionale ad hoc per la disciplina dei rapporti dello Stato con la Chiesa, *art. 7 Cost.*).

In **ambito matrimoniale**, inoltre, il “wedding” statunitense è un’istituzione di diritto civile, e le leggi in materia sono piuttosto fluide e recettive rispetto ai cambiamenti della società, tanto che sono state più volte oggetto di recente modifica. In molti però preferiscono la cerimonia religiosa, considerata separata da quella di stampo civilistico.

Le disposizioni sul matrimonio a livello federale sono basate principalmente su sentenze e pronunce della Corte Suprema (degne di nota, soprattutto *Obergefell v. Hodges, 2015*, riguardante l’estensione del diritto al matrimonio anche a persone dello stesso sesso; *Loving v. Virginia, 1967*, che invalida le leggi proibitive dei matrimoni interrazziali), e sul *Defense of Marriage Act (DOMA, 1996)*.

In materia di unione di due persone dello stesso sesso, per esempio, la Corte Suprema riconosce l’obbligatorietà del riconoscimento degli effetti civili dell’unione stessa da parte della Federazione e dello Stato, ma darà piena libertà alle organizzazioni religiose.

In Italia, matrimonio civile e religioso sono distinti, ma gli effetti giuridici del secondo sono immediatamente riconosciuti dallo Stato.

In sintesi, dopo un’attenta riflessione sulla gestione dell’istituto del matrimonio e del matrimonio plurimo in diversi ordinamenti, e in relazione a diverse religioni, sorgono diversi quesiti:

- Fino a quanto può essere considerato opportuno l'intervento statale all'interno della sfera privata?
- Qual è il limite che si può porre alla tutela delle tradizioni e delle culture nella società pluralistica in cui ci troviamo?
- Si arriverà mai a un bilanciamento considerato corretto da ambo le parti nel caso di libertà individuali e coesione della società?

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Mernissi F., "Beyond the veil: male-female dynamics in modern muslim society", Indiana University Pr, 1987

Aluffi Beck-Peccoz R. (a cura di), "Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa, Dossier Mondo Islamico 4", Fondazione G. Agnelli, 1997

Harvey B.P., "An introduction to Buddhist ethics; foundations, values, and issues", Cambridge University Press, 2000

Jeffer R., "Breaking Free: how I escaped polygamy, the FLDS cult and my father, Warren Jeffs", Harper Paperbacks, 2018

<https://www.unobravo.com/post/relazione-poligama#:~:text=Esistono%20tre%20tipi%20di%20poligamia,a%20due%20o%20pi%C3%B9%20mariti>

<https://www.studiocataldi.it/articoli/23180-poliamore.asp>

<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-i/art556.html>

<https://www.laparola.net/brani/brani.php?b=25#:~:text=Es%201:7-11%20descrivere,4%20regola%20il%20divorzio%20che>

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.laleggepertutti.it%2F634305_la-poligamia-e-reato-in-italia&psig=AOvVaw1FsvXtbz5Hp7Wh5MHqXQrr&ust=1729775931834000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiwY7gy6SJAxUAAAAAHQAAAAAQBA

<https://www.acmid-donna.com/centro-studi-averroe/>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fprimopiano%2Fcronaca%2Fitalia-ventimila-poligami-ma-legge-non-puo-punirli-1911139.html&psig=AOvVaw1FsvXtbz5Hp7Wh5MHqXQrr&ust=1729775931834000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiwY7gy6SJAxUAAAAAHQAAAAAQBw>

<https://www.ilgoriziano.it/articolo/sinistra-ribatte-cisint-poligamia-non-conosce-legge-lancia-falso-allarme-23-maggio-2024>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;5>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286>

https://immigrazione.aduc.it/articolo/immigrazione+poligamia+ricongiungimento+familiare_21188.php#:~:text=Un%20recente%20provvedimento%20della%20Corte,in%20Italia%20con%20altra%20moglie

<https://messengeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/05/21/news/era-accusato-di-bigamia-ma-non-e-punibile-assolto-1.9272064>

<https://www.magazineavventista.com/poligamia-doppi-matrimoni/>

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/88L516.html>

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/96L637.html>

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/LEGGE%2067-2009.pdf>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;245>

<https://it.wikipedia.org/wiki/Poliginia#:~:text=Altri%20frammenti%20delle%20scritture%20buddiste,momento%20coniugale%20tollerato%2C%20ma%20subordinato>

<https://www.learnreligions.com/marriage-and-weddings-in-judaism-2077178>

<https://morasha.it/il-divieto-della-poligamia-nel-pensiero-e-nel-diritto-ebraico/>

https://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/ac0717_0.htm

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;127>

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/98/145/>

<https://www.ilpost.it/2020/05/14/utah-poligamia-depenalizzata/>

<https://www.culawreview.org/current-events-2/new-york-civil-court-judge-breaks-precedent-regarding-polyamorous-relationships>

<https://law.justia.com/cases/new-york/court-of-appeals/1989/74-n-y-2d-201-544-n-y-s-2d-784-543-n-e-2d-49.html>

<https://www.elle.com/it/magazine/news/a845074/warren-jeffs-violenza-sessuale-minorenni-condannato-texas/>

<https://www.swissinfo.ch/ita/usa-santone-poligamo-condannato-all-ergastolo/30870886>

<https://www.justice.gov/opa/pr/jury-finds-los-angeles-businessman-guilty-1-billion-biodiesel-tax-fraud-scheme>

<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1258476/dl>

<https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/2022/20200350.html>

<https://www.today.it/mondo/stupri-matrimoni-minori-scandalo-setta-poligami.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/YFZ_Ranch

<https://www.theguardian.com/world/2005/jun/14/usa.julianborger>

[https://le.utah.gov/xcode/Title76/Chapter5/76-5-S109.3.html#:~:text=Except%20as%20provided%20in%20Subsection%20\(4\)%2C%20an%20enterprise%20commits,Subsection%20\(2\)\(a\).&text=A%20violation%20of%20Subsection%20\(2\)%20is%20a%20third%20degree%20felony](https://le.utah.gov/xcode/Title76/Chapter5/76-5-S109.3.html#:~:text=Except%20as%20provided%20in%20Subsection%20(4)%2C%20an%20enterprise%20commits,Subsection%20(2)(a).&text=A%20violation%20of%20Subsection%20(2)%20is%20a%20third%20degree%20felony)

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/14-4117/14-4117-2016-04-11.html>

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/1/>

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/644/>

<https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3396>